

N. 11

Data 27.04.2016



ORIGINALE

COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIA

Provincia di AVELLINO

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione Piano finanziario e tariffe TARI 2016.

L'anno DUEMILASEDICI giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 18,40, nella sala Consiliare del Comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	Garofalo Francesco	X		7	Fabiano Leonardo	X	
2	De Cicco Gerardo	X		8	Del Vecchio Francesco	X	
3	Basci Luigi		X	9	Contardi Giovanni	X	
4	Raduazzo Lucia Michela	X		10	Contardo Leonardo		X
5	Simone Francesco	X		11	Garofano Salvatore Rocco	X	
6	Giso Concetta	X		TOTALE		9	2

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor. Dott. Garofalo Francesco nella sua qualità di Sindaco
- Assiste il Segretario Comunale Dott. De Vito Nicola
- Nominati scrutatori i Sigg. ////////////////////

LA SEDUTA E' PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati resi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri così come di seguito riportati:

Per la regolarità tecnica	Favorevole	Resp. Amministrativo	Iacoviello Francesco
Per la regolarità contabile	Favorevole	Resp. Uff. Ragioneria	Raffa Antonio

Il Sindaco relaziona al Consiglio sul presente punto iscritto all'ordine del giorno: in materia di rifiuti la legge prevede che tutte le spese sostenute dal Comune siano a carico dei cittadini.

Quest'anno Irpiniambiente ha dettagliato tutte le voci di spesa previste. Il totale è pressoché uguale agli altri anni. Vanno comunque assorbite le agevolazioni che abbiamo previsto negli anni passati nel regolamento comunale IUC. Si va verso l'abolizione della quota fissa in materia di tassa sui rifiuti, che ha valore marginale. Paga chi produce rifiuti. Come ANCI, del cui direttivo regionale faccio parte, stiamo ponendo in essere azioni finalizzate all'effettiva realizzazione degli STO previsti dalla legge regionale al fine di una migliore e più economica gestione del servizio. Le somme da recuperare in seguito alle agevolazioni sono state distribuite in parti uguali tra tutti i nuclei familiari. La tassa a carico delle utenze non domestiche è rimasta sostanzialmente invariata. Si è deciso di non agire con aumenti sugli esercizi di somministrazione, perché tale azione non avrebbe inciso in maniera sensibile con benefici per tutti i cittadini in considerazione dello scarso numero di esercizi presenti sul territorio. In definitiva, ribadisco che gli aumenti conseguenti alle agevolazioni non sono stati caricati su una sola categoria, ma sono stati spalmati su tutti i cittadini.

Si apre un ampio ed articolato dibattito, nel corso del quale si registrano i seguenti interventi, che si riportano in sintesi.

Contardi: è chiaro e noto a tutti che la spesa per i servizi in materia di rifiuti va coperta interamente dai cittadini. Non discuto questo. Mi chiedo, però, che fine fanno i fondi recuperati in seguito agli accertamenti posti in essere dalla società che opera in materia di tributi per conto del Comune di San Sossio. Il Piano finanziario per la TARI prevede un pareggio tra incassi e spese. La legge prevede impone tale pareggio, ma dice anche che non bisogna con gli incassi superare il 100% delle spese. Vorrei che la società che opera in materia di tributi per conto del Comune facesse i controlli e emettesse gli accertamenti entro un anno o al massimo 18 mesi per evitare di chiedere i pagamenti dopo 5 anni. In tal caso soprattutto le persone anziane hanno difficoltà a reperire i documenti attestanti gli eventuali pagamenti effettuati.

Sindaco: preciso preliminarmente che è intenzione dell'amministrazione affidare nuovamente alcuni servizi in materia di tributi ad Equitalia. Chiarisco, poi, che le somme recuperate attraverso gli accertamenti non costituiscono maggiori introiti, ma si tratta di somme già previste nei ruoli e non pagate spontaneamente dai cittadini. I recuperi di somme non iscritte a ruolo costituiscono casi marginali.

Contardi: a suo tempo avevo chiarito di essere contrario ad abbandonare Equitalia. Ribadisco che le somme incassate in seguito ad accertamenti che superino il 100% dei costi sostenuti dal Comune vanno restituite ai cittadini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

Visto l'art. 1, commi dal 639 al 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

Visti, in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge, i quali disciplinano la componente TARI relativa alla tassa sui rifiuti;

Preso atto che il Decreto del Ministro dell'Interno in data 01 marzo 2016 ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali al 30 aprile 2016;

Considerato che:

- con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;
- quindi, la TARI continua a prevedere:
 - l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
 - il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
- nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:
 - a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
 - b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

Considerato, altresì, che:

- l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto il Regolamento istitutivo della IUC, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 27.08.2014;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato, dal responsabile del servizio finanziario e dal Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegato al presente provvedimento;

Con la seguente votazione: presenti n. nove; favorevoli n. sette; contrari n. due (Contardi e Garofano, per quanto esposto in sede di discussione);

D E L I B E R A

- 1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il piano Finanziario e le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, ivi comprese le condizioni necessarie per usufruire delle aliquote ridotte, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale;
- 4) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 5) Di stabilire che il versamento della tassa comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:

- 15 Giugno 2016	Scadenza 1 Rata	33%
- 15 Luglio 2016	Scadenza 2 Rata	33%
- 15 Settembre 2016	Scadenza 3 Rata	34%
- 6) Di stabilire che è facoltà del contribuente versare la TARI in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;
- 7) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, L. 296/2006, si intendono confermate le aliquote e tariffe relative all’IMU ed alla TASI in vigore per l’anno 2015;
- 8) Di dare atto che tali aliquote e tariffe oggetto del presente deliberato decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169, L. 296/2006.

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista, con imputazione all'intervento indicato in delibera.

IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA

Raffa Antonio

////////////////////

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott. Garofalo Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. De Vito Nicola

IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA :

- CHE** copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal _____ (Art. 124 D.L.vo 267/2000)
- CHE** copia del presente verbale è stato inviato al Difensore Civico/CO.RE.CO. con Prot. N. /_____/ in data _____ su richiesta di 1/5 dei consiglieri (art. 127 del D.L.vo 18.08.2000).
- CHE** contestualmente all'affissione all'Albo pretorio copia del presente verbale è stata inviata al CO.RE.CO. di Avellino ai sensi dell'art. 126 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 per il controllo preventivo necessario.

San Sossio Baronia _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. De Vito Nicola

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il _____:
 - decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.L.vo n. 267/2000);
 - decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 134, 1° comma D.L.vo n. 267/2000), senza che Il CO.RE.CO. di Avellino abbia comunicato il provvedimento di annullamento;
 - avendo il CO.RE.CO. di Avellino comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134, 1° comma, D.L.vo n. 267/2000), con nota Prot. n. _____ del _____;
 - avendo il Difensore Civico ovvero il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127, 2° comma del D.L.vo n. 267/2000);
 - dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N. ___ del _____ divenuta esecutiva il _____ (art. 127, 2° comma, D.L.vo n. 267/2000);
- **CHE** la presente deliberazione è stata **ANNULLATA** il _____ Prot. N. _____ CO.RE.CO.

San Sossio Baronia _____

IL SEGRETARIO COMUNALE